



PROROGA SW, CHE PASTICCIO!!!

Direzione del personale o Ufficio complicazioni affari semplici?

Niente da fare, nonostante la nota con cui tempestivamente abbiamo avvertito la Direzione del Personale del pasticcio che stavano per combinare, nessuna rettifica è al momento arrivata.

Tranne i lavoratori che rientrano nella tabella del Decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022, quelli che fino ad oggi erano considerati fragili, compreso chi è nelle condizioni di cui all'art.3, comma 3, della L.104, avrà solo 6 giorni di lavoro agile, nemmeno elevabili a 8, mentre i *caregiver* che li assistono potranno continuare a svolgere il lavoro agile senza limitazioni.

Avevamo chiesto di prorogare il lavoro agile d'ufficio fino a alla definizione del confronto sindacale per evitare complicazioni, lo hanno voluto fare fino ad aprile, stipulando nuovi accordi individuali e cambiando le carte in tavola in maniera paradossale e irragionevole.

Non c'è più alcun dubbio, abbiamo la risposta alla domanda iniziale.

Per ripristinare la necessaria ragionevolezza nella fruizione dell'istituto USB ha dunque chiesto l'intervento del Direttore dell'Agenzia con la lettera che di seguito riportiamo



USB PI - Federazione Nazionale - Via dell'Aeroporto 129 - 00175 Roma
telefono 06 762821 - fax 06 233223871 - sito web: www.agenziefiscali.usb.it -
e-mail: agenziefiscali@usb.it

Roma, 27 marzo 2023

Al Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli

Spett.le Consigliere,

portiamo alla Sua attenzione la nota 156212/RU del 23 marzo 2023, con la quale il Direttore del personale ha disposto la proroga del lavoro agile fino al 30 aprile 2023.

La nota sopracitata non si limita a prorogare l'attuale disciplina transitoria ma, senza preannunciarlo nell'informativa che pure è stata data sul tema durante la riunione del 16 marzo, modifica le condizioni finora stabilite per i lavoratori e le lavoratrici dichiarati fragili dal medico competente durante il regime di sorveglianza sanitaria e quelli in condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992.

Per entrambe queste tipologie è ora previsto il limite di 6 giorni di lavoro agile mensili e l'esclusione dalle casistiche che danno diritto all'elevazione ad 8 giornate, mentre la prestazione lavorativa può continuare ad essere svolta in modalità agile in via ordinaria per i conviventi con soggetti in condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992.

Si viene in tal modo a creare una situazione paradossale per la quale chi ha un handicap grave deve lavorare in presenza, mentre chi lo assiste può lavorare a distanze, che abbiamo tempestivamente segnalato alla Direzione del personale, con la nota allegata, senza ottenere risposta.

Chiediamo quindi un Suo intervento al fine di ripristinare la necessaria ragionevolezza nell'applicazione dell'istituto del lavoro agile, nelle more della definizione del confronto previsto dall'art. 5 del CCNL vigente.

Distinti Saluti

p. la USB P.I.

Luciano Vasta